



Istruzioni per la determinazione dell'importo sussidiabile (canalizzazioni pubbliche)

Basi legali:

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA, 1975)
- Legge cantonale sui sussidi (LSuss, 1994)

Aspetti procedurali

- Il Comune / Consorzio deve presentare l'istanza di approvazione e sussidiamento delle opere (prima della loro realizzazione);
- Il servizio tecnico, nell'ambito dell'approvazione del progetto definisce, sulla base del preventivo di spesa, l'importo sussidiabile che sarà sottoposto al Gran Consiglio, tramite messaggio Governativo, per approvazione e decisione di stanziamento dei crediti nella forma del Decreto Legislativo;
- Il **conteggio** per il sussidio è effettuato su presentazione della liquidazione finale (consuntivo delle opere) e delle relative pezze giustificative (fatture originali e pagamenti). L'elenco delle fatture e dei costi sussidiabili è riassunto in un'apposita **tabella**;
- Il **versamento** del sussidio cantonale avviene di norma entro 2 anni dal conteggio per il sussidio, a dipendenza della disponibilità del preventivo cantonale, alle seguenti condizioni: l'opera è stata positivamente collaudata, tutti i documenti richiesti con il collaudo sono stati presentati, il Comune ha già iniziato la procedura di prelievo dei contributi;

Considerazioni generali:

- Sono sussidiabili gli impianti pubblici di evacuazione e di depurazione delle acque;
- Sono sussidiabili solo le canalizzazioni pubbliche previste dalla pianificazione comunale o consortile (PGC/PGS) che non hanno già beneficiato di sussidi in passato e il cui progetto è stato approvato prima dell'esecuzione delle opere;
- Per la **percentuale di sussidio** fa stato la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi valida al momento dell'istanza d'approvazione e sussidiamento del progetto da parte del Comune, sempreché la documentazione presentata sia completa dal punto di vista tecnico e amministrativo;
- Per il calcolo del sussidio sono computate solo le spese indispensabili all'adempimento economico e razionale del compito;
- Se l'adempimento di un compito soddisfa i presupposti per la concessione di più sussidi cantonali, la spesa globale è ripartita tra i singoli interessi in causa e i sussidi sono concessi in proporzione alle corrispondenti quote;
- L'importo sussidiabile è calcolato in base al preventivo di spesa nel quale tutti i costi sussidiabili devono essere chiaramente definiti. Il preventivo deve quindi essere suddiviso tra opere sussidiabili e non, tenuto conto dell'eventuale riparto costi tra vari enti.
- Qualora nel corso dell'esecuzione dovessero verificarsi situazioni non precedentemente prevedibili e portanti al riconoscimento di quantitativi superiori a quelli previsti in capitolato (**sorpassi**), o **prestazioni non contemplate** in esso, la direzione lavori è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto la SPAAS. Questo vale anche per ogni modifica di progetto.

Criteria per la determinazione dei costi sussidiabili

- **Allacciamenti privati**

Per allacciamento privato s'intende la diramazione che parte dalla canalizzazione pubblica fino al confine della proprietà privata compreso l'eventuale pozzetto d'ispezione privato a confine.

Non sono sussidiati né i nuovi allacciamenti né i ripristini di quelli esistenti.

- **Ripristino pavimentazioni – piste di cantiere – parcheggi provvisori**

Deve essere presentata la documentazione necessaria che descriva il tipo e lo stato della pavimentazione esistente (descrizione - ev. documentazione fotografica) e di quella prevista;

Nel caso di **miglioria della pavimentazione** (ad es.: da asfalto ad acciottolato, posa elementi di moderazione del traffico, ecc.) viene sussidiato il costo per il ripristino allo stato preesistente (le migliorie non sono sussidiabili).

strade cantonali:

È sussidiato quanto stabilito con la Divisione delle costruzioni - Area dell'esercizio e della manutenzione;

strade comunali:

- pavimentazione in cattivo stato: solitamente viene fissato un importo sussidiabile al ml, al massimo sussidiata la larghezza teorica;
- pavimentazione per la quale è previsto il completo rifacimento: suss. la larghezza teorica;
- pavimentazione in stato discreto-buono: sussidiata la larghezza teorica più un'adeguata maggiorazione: in genere 25 cm per parte, al massimo 50 cm in casi particolari e giustificati;

Nel caso di posa di più infrastrutture, viene sussidiata la larghezza effettiva a carico della canalizzazione, al massimo la larghezza teorica più un'adeguata maggiorazione (al massimo 50 cm per parte);

Per pavimentazioni particolari (acciottolati, selciati, scalinate, ecc.) in buono stato viene sussidiata l'effettiva superficie manomessa;

piste di cantiere

Si distinguono i seguenti casi.

1. La pista viene smantellata dopo la realizzazione delle opere:
 - sussidiata al 100% se non sono posate altre infrastrutture
 - sussidiata proporzionalmente nel caso di posa di altre infrastrutture
2. La pista viene mantenuta dopo la realizzazione delle opere:
 - sussidiata al 50% se non vi sono altre infrastrutture
 - nel caso di posa di altre infrastrutture, sussidiata la quota-parte a carico della canalizzazione applicata al 50% dei costi

parcheggi provvisori

La realizzazione di parcheggi provvisori durante la fase di cantiere è sussidiata interamente se non sono posate altre infrastrutture, proporzionalmente nel caso di posa di altre infrastrutture.

- **Presenza di altre infrastrutture**

Rifacimenti

Vale il principio che ogni infrastruttura deve beneficiare proporzionalmente del risparmio conseguito con l'esecuzione comune.

Le prestazioni comuni (impianto cantiere, scavi, trasporti, riempimenti, sbadacchiature, calcestruzzo di rinfiando, ripristini, ecc.) sono suddivise tra i vari enti: la **percentuale a carico di ogni ente** viene definita in sede di preventivo sulla base delle prestazioni teoriche in caso di esecuzione singola, e applicata al consuntivo delle opere, secondo il principio seguente:

$$\% \text{ ente A} = \frac{\text{prestazione A}}{(\text{prestazione A} + \text{prestazione B} + \text{prestazione C} + \dots)}$$

Esempio: per gli scavi la percentuale a carico dell'ente A è definita dal rapporto tra lo scavo teorico dell'ente A (in caso di esecuzione singola) e la somma degli scavi teorici di tutti gli enti coinvolti. La percentuale risultante è applicata allo scavo totale effettivo.

Lo stesso principio è applicato anche nel caso in cui due prestazioni indipendenti risultano meno onerose se realizzate in comune.

Esempio: realizzazione di una canalizzazione e di una passerella.

costo	solo canalizzazione	1'500'000.-
	solo passerella	1'700'000.-
	esecuzione in comune	2'400'000.-
percentuali	canalizzazione	1,5/3,2 = 47%
	passerella pedonale	1,7/3,2 = 53%
riparto costi	canalizzazione	47% x 2'400'000.- = 1'125'000.-
	passerella pedonale	53% x 2'400'000.- = 1'275'000.-

Ripristino di altre infrastrutture

I lavori di ripristino o spostamento di altre infrastrutture (acquedotto, portacavi, ecc.) necessari per permettere la posa della canalizzazione vengono sussidiati secondo i seguenti criteri:

- sussidiato interamente se l'infrastruttura è in buono stato (di principio età < 20 anni) e non ne sono previsti potenziamenti;
- non sussidiato se si procede ad un potenziamento dell'infrastruttura o se la stessa è in cattivo stato o vetusta: in questo caso la rimozione e la sostituzione è equiparata a nuova esecuzione;
- casi intermedi sono da valutare in fase esecutiva: in genere è sussidiata la posa della condotta (fornitura esclusa);
- gli allacciamenti provvisori atti a garantire il funzionamento delle infrastrutture, causati dalla posa della canalizzazione, sono sussidiati;

- **Pozzetti raccoglitori per acque stradali (caditoie)**

I pozzetti raccoglitori per le acque stradali, con i relativi allacciamenti, sono di regola sussidiabili, se non già pagati dalla Divisione delle costruzioni.

Lunghezze e raccordi di considerevole lunghezza sono da valutare caso per caso.

Le opere di raccolta delle acque nei posteggi e piazzali pubblici non sono sussidiate.

- **Esecuzione di opere particolari (es.: muri)**

Per il ripristino di un'opera esistente non viene sussidiato il costo di una sua eventuale migioria (es.: ripristino di un muro di sostegno in cattivo stato).

Per l'esecuzione di una nuova opera viene sussidiata la parte indispensabile per la posa della canalizzazione.

- **Interventi su riali**

Nel caso di sdoppiamento di una tubazione che convoglia acque di riali con acque luride/miste (mantenimento del tubo esistente e posa di una nuova tubazione), viene sussidiata la soluzione tecnico-economica più conveniente (di regola la posa di una tubazione per le acque luride).

Nel caso di uno sdoppiamento che richiede anche il rifacimento della tubazione esistente (abbandono della stessa perché in cattivo stato o insufficiente) o una sistemazione del riale (es.: ripristino a cielo aperto) vengono sussidiati i costi riguardanti la posa della canalizzazione per le acque luride/miste e una quota parte dei costi per il riale (manufatti speciali esclusi).

La quota parte è sussidiata anche nel caso di una sistemazione di un riale che raccoglie anche acque meteoriche provenienti dalla zona edificabile (canalizzazioni, scaricatori delle piene, bacini per le acque piovane).

La quota parte è calcolata considerando il rapporto tra la portata immessa dalla zona edificabile (portata secondo calcolo idraulico PGS o progetto definitivo – Q_{5-10}) e la portata di dimensionamento del riale Q_{100} (necessario preavviso Ufficio dei corsi d'acqua).

Esempio: portata PGS = 500 l/s (dalla zona edificabile)
portata dimensionamento riale = 2'000 l/s:
=> parte sussidiabile = $500/2'000 = 25\%$ del costo

Nel caso che per la sistemazione del riale sussistano i presupposti per un sussidiamento anche da parte di altri Enti cantonali (es.: Ufficio corsi d'acqua, Ufficio natura e paesaggio) sono da applicare i disposti dell'art. 12 della LSuss.

- **Separazione di acque chiare (esclusi i riali)**

I costi per le opere previste dal PGS per la separazione delle acque chiare (fontane, troppo pieni di serbatoi, sorgenti, drenaggi, acque di raffreddamento, ecc.) sono sussidiabili.

Sono esclusi dal sussidiamento i costi per la raccolta delle acque chiare nella proprietà privata ed il relativo allacciamento alla canalizzazione pubblica.

- **Onorari**

Vengono sussidiati gli onorari concordati con il committente (forfait), importo massimo calcolato secondo la Norma SIA 103.

Il servizio tecnico si riserva di non riconoscere integralmente gli onorari qualora questi si scostano sensibilmente dalle normali condizioni di mercato, sia a livello di preventivo che di consuntivo.

Prestazioni per il progetto di massima sono riconosciute solo se è necessario un aggiornamento del PGC/PGS.

Non sono di regola sussidiati i rilievi degli impianti privati, necessari per la progettazione e per l'ottenimento del sussidio.

Le prestazioni degli Uffici tecnici sono sussidiabili nella misura del 50%.

I costi per l'allestimento delle prove a futura memoria sono sussidiabili.

- **Pubblici tributi**

Non sono sussidiabili le tasse di allacciamento ad aziende diverse (anche se emesse da Aziende comunali), le tasse per le licenze edilizie e le tasse di giustizia.

Sono sussidiati i costi di pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

L'IVA non è assimilata al concetto di pubblico tributo e pertanto è sussidiata, tranne che per gli Enti (Comune, Consorzio) che sono contribuenti IVA.

- **Indennità, acquisto terreni, spese di avvocato e assicurazioni**

Le indennità di espropriazione (passaggio collettori, occupazione terreni, ecc.), l'acquisto di terreni, i costi di risarcimento per il mancato guadagno (es.: agricoltura e commercio) e le spese di avvocato sono sussidiabili.

Non sono sussidiati i premi assicurativi stipulati dal committente durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di danno, la franchigia a carico del committente è tuttavia sussidiabile.

- **Sorpassi rispetto al preventivo**

I maggiori costi sono sussidiati solo se dettagliatamente giustificati (sia rispetto al preventivo incluso nel progetto approvato, sia rispetto alla previsione di consuntivo fatta sulla base delle delibere) in un rapporto.

- **Partecipazioni di altri Enti (pubblici o privati) ai costi di costruzione**

Viene sussidiato il costo netto a carico del Comune o del Consorzio, vale a dire il costo di consuntivo dedotta la partecipazione, che deve essere stabilita tramite convenzione prima dell'esecuzione delle opere.

- **Riparazioni e risanamenti puntuali di opere esistenti**

Riparazioni/risanamenti puntuali

Gli interventi puntuali di riparazione (allacciamenti mal eseguiti, fondi di pozzetti, giunti non stagni, fessure, penetrazione di radici, ecc.) fanno parte dei lavori di manutenzione e non sono di principio sussidiabili. Casi particolari vanno esaminati singolarmente.

Risanamento integrale (rinnovamento)

Il risanamento interno completo di una canalizzazione, per quanto riguarda il sussidio, è equiparato ad un rifacimento. Questo tipo di intervento è accettato unicamente qualora presenti degli indubbi vantaggi rispetto al rifacimento della canalizzazione. Gli interventi interni sono sussidiati unicamente se eseguiti da ditte certificate VSA (secondo la direttiva Quick).

- **Riscatto di opere esistenti**

Un'opera esistente riscattata dal Comune può essere sussidiata alle seguenti condizioni:

- è prevista dal PGS;
- è stata presentata la documentazione dell'opera eseguita (piano di rilievo, relazione tecnica, piano della zona realmente servita, piano di smaltimento delle acque dai singoli fondi);
- è stata collaudata;
- sono state presentate la liquidazione finale (consuntivo delle opere) e le relative pezze giustificative (fatture originali e pagamenti);
- nel caso di opere datate, la sussidiabilità va valutata caso per caso;